



23/Int.	13.01.2021
1	1
1	1
44/2021	

 Tribunale di Siracusa	 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa
---	---

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI PROFILI ORGANIZZATIVI-FUNZIONALI DELLE ATTIVITA' DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI DI IMPRESA


PREMESSA

L'efficacia delle procedure concorsuali sia sotto il profilo del soddisfacimento dei creditori sia sotto quello della conservazione degli *asset* aziendali è profondamente condizionata dalla tempestività dell'emersione della crisi di impresa, tempestività che oggi costituisce il fulcro del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (da qui in avanti CCII), adottato con D. Lvo 14/2019, la cui completa entrata in vigore è stata prorogata al 1.9.2021 a causa dell'emergenza Covid (art. 5 D.L. 27/2020)

Al fine di assicurare che le procedure concorsuali abbiano una reale utilità per i creditori è necessario assicurare una incisiva, e non episodica, azione di repressione delle condotte fraudolente volte a svuotare i patrimoni delle imprese in crisi.

In questa duplice prospettiva si è ritenuto necessario, in esito ad un approfondito confronti ai sensi dell'art. 47 O.G. tra i magistrati che all'interno del Tribunale e della Procura della repubblica di Siracusa si occupano della materia, stabilire delle linee guida al fine di assicurare un funzionale e coordinato esercizio dei poteri/doveri che la legge attribuisce al giudice e al pubblico ministero nell'ambito dei procedimenti relativi alla crisi di impresa.

La scelta nasce dalla consapevolezza da un canto che il pubblico ministero, esercitando il potere di richiesta di fallimento, può contribuire all'emersione tempestiva delle situazioni di insolvenza, incentivando l'imprenditore ad accedere a procedure alternative quando vi è ancora una azienda da salvare e, e che però la fonte d'informazione del pubblico ministero è rappresentata dalle segnalazioni delle situazioni di insolvenza da parte dei giudici dei procedimenti civili e, dall'altro canto, che il pubblico ministero svolge le indagini per i fatti di bancarotta ed esercita l'azione penale ma lo svolgimento della funzione inquirente, anche in una prospettiva di recupero del distratto, è concretamente e grandemente condizionato dalla qualità del flusso informativo assicurato dal curatore fallimentare e del commissario giudiziale (nel caso dei concordati) che sono nominati dal Tribunali e sui quali il Tribunale esercita le funzioni di vigilanza.





PROTOCOLLO TRIBUNALE
PROCURA DELLA REPUBBLICA
CRISI DI IMPRESA

Pag. 2

L'obiettivo è quello di delineare "prassi virtuose", connotate da ragionevole stabilità e quindi in grado di orientare l'attività dei due uffici nella duplice prospettiva indicata, anche a fronte delle criticità che possono derivare dal fisiologico mutamento dei magistrati addetti alla materia, ferme ovviamente restando la periodica verifica, con la stessa metodologia del confronto, delle soluzioni individuate e l'autonomia del magistrato nelle opzioni interpretative del dettato legislativo.

L'individuazione e la pubblicizzazione di linee guida, assicurando la conoscenza preventiva da parte di tutti i soggetti interessati del *modus operandi* dei due uffici, risponde anche ad una esigenza di prevedibilità dell'azione giudiziaria in un settore nella quale essa è particolarmente avvertita.

Le linee guida riguardano:

- Le segnalazioni ex art. 7 L.F. (dal 1.9.2021 ex art. 38 CCII) da parte del Tribunale alla Procura della Repubblica, e l'iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento
- La partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili davanti al Giudice Delegato o al Collegio Fallimentare
- l'accesso dei pubblici ministeri dell'area fallimentare e fiscale all'applicativo SIECIC
- I rapporti tra gli organi delle procedure (curatore e commissario giudiziale) e il pubblico ministero e il contenuto standard delle relazioni ex art. 33 L.F. / 130 CCII e delle relazioni ex art. 172 L.F. / 105 CCII
- Le determinazioni del pubblico ministero con riferimento alla tutela patrimoniale della masse dei creditori offesa da condotte di bancarotta fraudolenta.
- Le segnalazioni della Procura della Repubblica al Tribunale Fallimentare ai fini dell'esercizio del potere di nomina e di vigilanza sull'attività dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali.

1. La fase prodromica all'accertamento dell'insolvenza ed in particolare le segnalazioni ex art. 7 L.F. (art. 38 CCII) dei giudici dei procedimenti civili al pubblico ministero e l'iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento

Nel corso dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento promossi dai creditori, in caso di desistenza del creditore, il Tribunale Fallimentare valuta in ogni caso se alla luce delle risultanze istruttorie la desistenza possa apprezzarsi come elemento



PROTOCOLLO TRIBUNALE
PROCURA DELLA REPUBBLICA
CRISI DI IMPRESA


Pag. 3

dell'insussistenza dell'insolvenza, procedendo altrimenti alla segnalazione ex art 7 L.F / 38 CCII al pubblico ministero

A tal fine risulta essenziale l'acquisizione agli atti della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell'impresa, nonché delle informazioni su circostanze rilevanti in quanto attinenti a tipici sintomi d'insolvenza che normalmente non sono nella disponibilità del creditore ricorrente (e quindi normalmente non risultano dai documenti allegati al ricorso per la dichiarazione di fallimento), come l'esistenza di procedure esecutive promosse da altri creditori e di debiti scaduti di significativo ammontare verso l'Erario e gli Enti Previdenziali.

Per questa ragione nel decreto di fissazione dell'udienza è sempre disposta la richiesta urgente di informazioni all'Agenzia delle Entrate e agli enti previdenziali o al concessionario per la riscossione, da comunicarsi con modalità telematica, e l'estrazione dai registri informatici della cancelleria dei dati relativi alle procedure esecutive immobiliari, mobiliari e presso terzi pendenti o comunque promosse negli ultimi due anni nei confronti dell'impresa debitrice. Per la stessa finalità nel caso di mancato deposito da parte dell'impresa debitrice della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata l'accoglimento di qualunque richiesta di differimento della decisione è in ogni caso subordinata all'effettuazione di tale deposito in un termine brevissimo.

1.2. Le segnalazioni del Giudice dell'esecuzione immobiliare, mobiliare e presso terzi.




In caso di instaurazione di una procedura esecutiva per credito di rilevante valore (orientativamente 300.000,00 euro) o nel caso di pluralità di procedure esecutive (orientativamente tre) nei confronti di società i giudici dell'esecuzione immobiliare, dell'esecuzione mobiliare e dell'esecuzione presso terzi segnalano la circostanza al pubblico ministero ai sensi dell'art. 7 L.F. / 38 CCII allegando copia degli atti di pignoramento.

Al fine di facilitare la tempestiva individuazione della pluralità di procedure esecutive pendenti nei confronti di società, rilevante ai fini di tale segnalazione, la Cancelleria Esecuzioni sottopone con cadenza trimestrale al giudice una stampa del ruolo ordinata per nome della parte debitrice.

1.3. Le segnalazioni del Giudice di altro procedimento civile

In ordine all'esercizio del potere di segnalazione ex art. 7 L.F. / 38 CCII al pubblico ministero con riferimento alla generalità degli altri procedimenti civili una particolare





PROTOCOLLO TRIBUNALE
PROCURA DELLA REPUBBLICA
CRISI DI IMPRESA

Pag. 4

attenzione all'individuazione di circostanze gravemente sintomatiche della condizione d'insolvenza dell'impresa sarà posta con riferimento ai ricorsi per decreto ingiuntivo (quando la richiesta di provvisoria esecutività è prospettata con riferimento al pericolo di grave pregiudizio nel ritardo), agli sfratti per morosità e alle cause di lavoro.

1.4. L'iniziativa del pubblico ministero a seguito della segnalazione ex art. 7 L.F. / 38 CCII, e, dal 1.9.2021, ex art. 22 CCII

Quando perviene alla Procura della Repubblica una segnalazione di insolvenza è iscritto un procedimento nel registro mod 45 che è assegnato ad uno dei sostituti che si occupano della materia della crisi di impresa.

L'ufficio, tramite il personale dell'aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria, provvede tempestivamente all'acquisizione, se non già risultanti in atti, degli ultimi bilanci dell'impresa e delle informazioni aggiornate sui relativi debiti erariali e previdenziali nonché ogni altra informazione che appaia utile

Nel termine di 60 giorni (termine peraltro introdotto al comma 2 dell'art. 22 CCII) dalla comunicazione del giudice il pubblico ministero decide se presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento, risultando alla luce degli elementi acquisiti la sussistenza dello stato di insolvenza, o disporre l'archiviazione.

1.5. L'iniziativa del pubblico ministero a seguito della segnalazione ex art. 7 L.F. / 38 CCII, e, dal 1.9.2021, ex art. 22 CCII

La Procura della repubblica organizza una attività di monitoraggio sistematico dei procedimenti relativi ai c.d. "reati spia" di situazioni di insolvenza di imprese (es reati tributari, previdenziali, societari, sottrazioni di beni pignorati, appropriazioni indebite di beni concessi in locazione finanziaria).

In presenza di procedimenti per tali reati o altri ritenuti in concreto sintomatici di una situazione di insolvenza di un'impresa, si provvede all'iscrizione di un procedimento nel registro modello 45 con acquisizione allo stesso degli atti rilevanti del procedimento penale, degli ultimi bilanci dell'impresa e di informazioni sull'ammontare totale dei debiti erariali e previdenziali risultati nei confronti della società nonché dell'esistenza di procedure esecutive.

In esito a tali attività il pubblico ministero, se emerge lo stato d'insolvenza, presenta il ricorso per la dichiarazione di fallimento

2. La partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili davanti al Giudice delegato o al Collegio Fallimentare



PROTOCOLLO TRIBUNALE
PROCURA DELLA REPUBBLICA
CRISI DI IMPRESA

Pag. 5

La Procura della Repubblica assicura la partecipazione di un sostituto procuratore alle udienze civili relative ai procedimenti promossi dalla Procura della Repubblica o a quelli per cui il Tribunale ha segnalato la fissazione dell'udienza (con particolare riferimento alle udienze ex art. 162 e 173 L.F. / 47 e 49-106 CCII).

Nei casi in cui non vi sia la costituzione del debitore o in cui non vi sia opposizione all'istanza del pubblico ministero il sostituto procuratore può partecipare all'udienza anche rassegnando conclusioni scritte.

3. L'accesso dei pubblici ministeri dell'area fallimentare e fiscale all'applicativo SIECIC

Al fine di rendere efficace l'esercizio delle funzioni civili e penali del pubblico ministero in tema di crisi di impresa i sostituti procuratori facenti parte dell'area crisi di impresa e il responsabile della sezione di PG – aliquota G di F avranno accesso a SIECIC al fine di poter monitorare le procedure, verificarne lo stato e l'opportunità di intervento (anche rilevata la nuova formulazione dell'art. 38 comma 3 del CCII, comma introdotto dal DL 147/2020 cd "decreto correttivo" – *il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza*) e al fine di scaricare direttamente i documenti utili all'esercizio dell'azione penale per i reati di bancarotta

4. I rapporti tra gli organi delle procedure (curatore e commissario giudiziale) e il pubblico ministero - Il contenuto standard delle relazioni ex art. 33 L.F. / 130 CCII e delle relazioni ex art. 172 L.F. / 105 CCII

4.1. L'attività della Procura della Repubblica a seguito della comunicazione della sentenza di fallimento

A seguito della comunicazione della sentenza di fallimento è iscritto un procedimento nel registro modello 45 (salvo che il procedimento risulti già iscritto perché l'istanza di fallimento è stata avanzata dalla Procura della Repubblica) il cui numero è comunicato dalla segreteria della Procura della Repubblica alla cancelleria fallimentare per il suo inserimento in tutti i successivi atti indirizzati o comunque comunicati al pubblico ministero.

Tali fascicoli saranno gestiti unitariamente dalla Sezione di Polizia Giudiziaria Aliquota G di F che, tramite accesso all'anagrafe tributaria, potrà fornire al curatore che ne faccia richiesta, l'elenco dei rapporti finanziari della società fallita (per consentire al curatore l'immediata individuazione di banche ed altri soggetti finanziari ai quali chiedere la trasmissione degli estratti conto di almeno gli ultimi tre anni) e ogni altro dato rinvenibile in banche dati cui la polizia ha accesso e utile per la redazione di una adeguata relazione ex art. 33. L.F / 130 CCII



4.2. Le comunicazioni del curatore fallimentare al pubblico ministero nell'immediatezza della sentenza di fallimento

Al fine di consentire al pubblico ministero di valutare tempestivamente i profili di rilevanza penale e di porre eventualmente in essere già nell'immediatezza del fallimento atti investigativi e, laddove appaia utile con riferimento a condotte distrattive, iniziative cautelari reali, il curatore segnala tempestivamente alla Procura, senza attendere la presentazione della relazione ex art. 33 L.F. / 130 CCII, fatti significativi come la mancata consegna in tutto o in parte delle scritture contabili nei giorni immediatamente successivi alla dichiarazione di fallimento o l'assenza, la mancata presentazione o l'irreperibilità degli amministratori o concreti elementi informativi dai quali emerga già in modo evidente la distrazione di bene e la possibilità di intervenire immediatamente ed efficacemente con dei sequestri.

4.3. la redazione da parte del curatore fallimentare di una relazione ex art. 33 L.F. / 130 CCII contenente tutti i dati e i documenti necessari alle valutazioni circa la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di bancarotta e all'esercizio dell'azione penale.

La relazione 33 L.F. /130 CCII è redatta dal curatore fallimentare sulla base dello schema concordato tra Tribunale e Procura della Repubblica (qui allegato) e periodicamente aggiornato con il contributo dei curatori fallimentari (con particolare attenzione all'individuazione della perdita effettiva del capitale sociale e della veridicità degli ultimi bilanci, all'analisi critica delle operazioni straordinaria e dei rapporti infragruppo e con parti correlate, alla coerenza tra risultanze contabili e inventario, alla congruità dei valori di cessione dei beni ed alla verifica di anomalie nelle relative movimentazioni finanziarie).

La relazione così strutturata va depositata, con tutti i relativi allegati, tenuto conto della sua complessità e dell'essenzialità degli elementi informativi che emergono dall'accertamento del passivo, entro 60 giorni dalla chiusura dello stato passivo, fermo rimanendo il deposito di una prima relazione parziale nel termine previsto dall'art. 33 L.F. / 130 CCII

Fino a quando non sarà attuata la possibilità, per il curatore, di trasmissione dei suoi atti tramite "portale", la relazione ex art. 33 L.F. /130 CCII, in formato cartaceo, con tutti i relativi allegati, è depositata direttamente dal curatore fallimentare alla segreteria della Procura della Repubblica entro tre giorni dal suo deposito presso la cancelleria fallimentare. Alla relazione ex art. 33 L.F./130 CCII è sempre allegata copia dello stato passivo. Oltre al documento in formato cartaceo è depositato cd-rom contenente la relazione e tutti i suoi allegati, per il successivo inserimento a fascicolo TIAP da parte della segreteria della Procura della Repubblica.



4.5 I rapporti tra gli organi delle procedure e pubblico ministero nella procedura di concordato preventivo

Una copia del ricorso con la domanda del c.d. concordato in bianco e i bilanci allegati è tempestivamente trasmessa alla Procura della Repubblica in formato cartaceo (fino a quando non sarà possibile l'inserimento a portale) per la formazione del fascicolo a mod. 45 il cui numero è comunicato alla cancelleria fallimentare.

Il Commissario Giudiziale, se nominato nella fase del concordato in bianco, segnala alla Procura della Repubblica eventuali circostanze che appaiono indiziarie di pregresse o attuali condotte distrattive o altri fatti che possono interessare le indagini penali, anche al fine di consentire al pubblico ministero di opporsi all'ammissione del concordato, chiedere il fallimento della società, e iniziare indagini prima della dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 238 L.F. / 346 CCII

Il Commissario giudiziale che accerti atti in frode commessi dal debitore ai fini dell'ammissione o nel corso della procedura di concordato preventivo deve comunicarlo anche al pubblico ministero, depositando in Procura la relazione ex art. 173 L.F. / 106 CCII

Il Commissario Giudiziale, nella relazione ex art. 172 L.F. / 105 CCII, (da depositarsi nel fascicolo già iscritto a mod. 45, in formato cartaceo e su CD Rom fino all'attivazione dell'inserimento nel fascicolo tramite portale) deve segnalare i fatti che possono essere posti alla base di "azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie" e pertanto deve inserire nella sua relazione un capitolo in cui riporta gli accertamenti svolti in ordine ad atti di *mala gestio* posti in essere dagli amministratori di diritto o di fatto dell'impresa, atti che possono integrare i reati previsti dall'art. 236 L.F. / 341 CCII., con il conseguente passaggio a mod. 21 del fascicolo inizialmente iscritto a mod. 45.

5. Le determinazioni del pubblico ministero con riferimento alla tutela patrimoniale della masse dei creditori offesa da condotte di bancarotta fraudolenta.

Affinchè l'azione di repressione delle condotte fraudolente in danno dei creditori sia accompagnata nel maggior numero di casi possibile da un concreto ed apprezzabile risultato soddisfacente per la massa dei creditori, favorendo in tal modo l'attuazione della finalità delle procedure concorsuali ed assicurando nel contempo una tutela del bene giuridico offeso non solo sanzionatoria, nel corso delle indagini è posta una particolare attenzione, ogni qual volta ne emergano i presupposti con riferimento a beni di significativo valore, allo strumento della misura cautelare reale.



PROTOCOLLO TRIBUNALE
PROCURA DELLA REPUBBLICA
CRISI DI IMPRESA

Pag. 8

In tale prospettiva il curatore, senza attendere il deposito della relazione 33 L.F. , segnala immediatamente gli eventuali elementi che depongono per la distrazione di singoli beni o dell'azienda nel suo complesso e ogni notizia utile per il loro sequestro.

Nella stessa prospettiva il pubblico ministero, salvo per fatti di particolare tenuità, subordina sempre il consenso al patteggiamento ex art. 444 c.p. a concrete condotte riparatorie del danno da parte degli imputati.

6. Le segnalazioni della Procura della Repubblica al Tribunale Fallimentare ai fini dell'esercizio del potere di nomina e di vigilanza sull'attività dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali.

Al fine di contribuire all'arricchimento del quadro informativo di cui dispone il Tribunale Fallimentare per la nomina dei curatori fallimentari e per l'esercizio del potere di vigilanza la Procura della Repubblica, con cadenza annuale, segnala le relazioni ex art. 33 L.F. /130 CCII e 172 / 105 CCII che sono risultate particolarmente complete e quelle, al contrario, contrassegnate da gravi carenze o da affermazioni non risultate corrette alla luce degli approfondimenti svolti dal pubblico ministero. La Procura della Repubblica segnala altresì tempestivamente, nei limiti della segretezza degli atti di indagine, ogni circostanza emersa nello svolgimento delle attività dell'ufficio che si ritenga possa essere significativa ai fini delle valutazioni del Tribunale Fallimentare in sede di conferimento degli incarichi nelle procedure concorsuali.

Siracusa, 13 gennaio 2021

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Sabrina Gambino

Il Sostituto Procuratore
Dott. Andrea Palmieri

Il Sostituto Procuratore
Dott. Salvatore Grillo

Il Sostituto Procuratore
Dott. Gaetano Bone

Il Sostituto Procuratore
Dott. Carlo Parodi

Il Presidente del Tribunale
dott.ssa Dorotea Quartararo

Il Presidente di Sezione
dott. Antonio Ali

Il Giudice
dott. Federico Maida

Il Giudice
dott.ssa Nicoletta Rusconi